Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 ottobre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1970, n. **750**.

Statizzazione del libero Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1968, n. 1543, con il quale è stato istituito il libero Istituto universitario di architettura, con sede in Reggio Calabria;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduta la richiesta del comitato tecnico del suddetto istituto universitario di architettura;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la suddetta richiesta;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1969-70 il libero Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, riconosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1968, n. 1543, passa a carico dello Stato, per cui è compreso fra quelli previsti al n. 1 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

L'istituto di cui al precedente comma assume la denominazione di Istituto universitario statale di architettura.

Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1968, n. 1543, è revocato.

Art. 2.

Per tale Istituto universitario statale di architettura sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) tre posti di professore, prelevati sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1969-70);

b) sei posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18 della suddetta legge n. 62 (aliquota 1969-70).

I suddetti posti di assistente dovranno essere distribuiti in modo da essere assegnati due agli insegnamenti del primo anno, due agli insegnamenti del secondo anno e due a quelli del terzo anno.

I posti convenzionati di professore e di assistente di ruolo del suddetto istituto fissati dallo statuto rispettivamente in tre e in due, e attualmene vacanti, sono soppressi.

Art. 3.

Il patrimonio del libero Istituto universitario di architettura è devoluto all'Istituto universitario statale.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili forniti dal comune di Reggio Calabria al libero Istituto universitario di architettura è mantenuta per l'Istituto universitario statale di architettura.

Il commissario di cui all'articolo successivo provvederà entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Istituto universitario di architettura.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione del libero Istituto universitario di architettura è sciolto alla data di pubblicazione del presente decreto.

L'amministrazione provvisoria dell'Istituto universitario di architettura è affidata ad un commissario governativo, da nominarsi con successivo nostro decreto e per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, còn l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto, nonchè alla costituzione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 10 del citato testo unico n. 1592. La spesa derivante dalla statizzazione è a carico del normale stanziamento del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto il commissario presenterà al Ministro il nuovo statuto che sarà approvato a norma dell'art. 17 del citato testo unico n. 1592.

Art. 6.

Le attribuzioni, demandate dalle vigenti disposizioni di legge di regolamento al consiglio di facoltà, vengono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 5. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1970, n. 751.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato da assegnare alla cattedra di « Anestesiologia e rianimazione » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Cagliari il 2 settembre 1969, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Anestesiologia e rianimazione » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1970

SARAGAT

MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 163. — CARUSO

Repertorio n. 5/358

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Anestesiologia e rianimazione » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantanove, addì due del mese di settembre a Cagliari in una sala del palazzo dell'Università degli studi di Cagliari e precisamente nell'ufficio del rettore innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° luglio 1963 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'università medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infrannominate, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università stessa in data 17 giugno 1969. (Allegato *A*);

on.le Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (Allegato *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna conferitogli nella adunanza del 25 marzo 1969 (Allegato *C*).

Premesso:

a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, e relativo regolamento di attuazione pubblicati rispettivamente nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II), in data 30 dicembre 1964, n. 62 e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'amministrazione regionale è, tra l'altro, autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestono particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa Amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale a finanziare l'istituzione di posti di professore di ruolo;

b) che la Regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 23 novembre 1966, n. 14, è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Anestesiologia e rianimazione » presso la facoltà di medicina e chirurgia;

c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale può comprendersi quello di « Anestesiologia e rianimazione »;

d) che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (Allegato *D*), il senato accademico (Allegato *E*) ed il consiglio di amministrazione (Allegato *F*) della Università degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di « Anestesiologia e rianimazione »;

e) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 25 marzo 1969 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (Allegato *C*);

f) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari, nella seduta del 17 giugno 1969 (Allegato *A*), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore della università predetta alla stipulazione della medesima convenzione.

Tutto ciò premesso

i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Sarà istituito, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Anestesiologia e rianimazione » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente la somma annua di lire

2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente articolo 2, la ulteriore somma di lire 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20 % (lire venti per cento) del contributo di L. 2.800.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Università di Cagliari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in un'unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad alevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nello art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di « Anestesiologia e rianimazione ».

L'Università di Cagliari verserà altresì annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente articolo 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilerà una relazione della propria attività scientifica e didattica, corredata dalle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi.

Detta relazione dovrà essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'Amministrazione regionale tramite l'Università degli studi di Cagliari, col visto del rettore.

In aggiunta a quanto precede l'assistente ordinario è tenuto a prestare all'Amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, potrà essergli richiesta dalla stessa amministrazione, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di « Anestesiologia e rianimazione ».

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto e si intenderà rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senza altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Cagliari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 9 (nove) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

Il rettore
Giuseppe PERETTI

L'assessore al lavoro e pubblica istruzione
Antonio GIAGU DE MARTINI

L'ufficiale rogante
Gesuino PIGA

Registrato a Cagliari, addì 10 settembre 1969 al n. 12544, mod. . ., vol. 453. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. 752.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è

modificato nel senso che la scuola in malattie nervose e mentali è soppressa e sostituita con l'istituzione della scuola in « Psichiatria ».

L'art. 143, relativo alla scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali, che assume la denominazione di scuola di specializzazione in psichiatria, è abrogato e sostituito dal seguente.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 143. — La scuola ha la durata di quattro anni. Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di ventiquattro.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (1°);
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.

3° *Anno*:

Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia (2°);
Clinica psichiatrica (1°);
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psicofarmacologia;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica psichiatrica (2°);
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 159. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1970.

Norme per la concessione di un contributo nelle spese di gestione per l'ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, contenente le direttive di intervento previsto dall'art. 8 della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Considerato che le iniziative assunte dagli agricoltori di conferire all'ammasso volontario uve e mosti di produzione 1969 allo scopo di agevolarne la trasformazione e la successiva immissione al consumo, nonchè di stabilizzarne il prezzo di mercato, meritano di essere incoraggiate e sorrette;

Considerata l'opportunità di assistere le iniziative suddette con il contributo nelle spese di gestione di cui sopra e di stabilirne le modalità di assegnazione e di liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è concesso agli enti gestori di ammassi volontari e alle cantine sociali un contributo statale nella misura massima del 10 % delle spese di gestione dell'ammasso delle uve e dei mosti di produzione 1969.

La spesa complessiva per l'erogazione del predetto contributo non potrà superare l'importo di un miliardo di lire.

Qualora l'applicazione della percentuale di contributo sopraindicata, in relazione all'entità del quantitativo di uve e mosti ammassati, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del suddetto contributo statale verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione del contributo entro il suindicato limite di lire un miliardo.

La predetta spesa di lire un miliardo, farà carico al capitolo 5199/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1970.

Art. 2.

La commissione istituita con decreto ministeriale 6 agosto 1968, a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 1° marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 dell'11 giugno 1968 esplica i compiti ad essa attribuiti anche per quanto concerne l'attuazione del presente decreto.

Nella determinazione del costo pro-quintale delle spese di gestione potranno essere stabiliti costi differenziati per tener conto delle spese sostenute dagli enti gestori di ammassi volontari e dalle cantine sociali che hanno operato in zone gravemente danneggiate da avversità atmosferiche.

Art. 3.

Per ottenere l'erogazione del contributo previsto dal precedente art. 1, gli enti gestori degli ammassi volon-

tari e le cantine sociali, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, debbono presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio:

a) domanda firmata dal legale rappresentante dell'ente o cantina beneficiaria del contributo;

b) relazione sull'attività svolta nel corso della campagna vinicola 1969. In tale relazione dovrà, tra l'altro, essere indicato sia il quantitativo di uva e mosto conferiti e di vino ottenuto per ciascuna delle tre precedenti campagne sia gli eventuali ampliamenti della capacità lavorativa degli impianti realizzati prima dello inizio della vendemmia 1969;

c) dichiarazione attestante la quantità di uva o mosto conferita e lavorata;

d) copia della denuncia di produzione — presentata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 2 agosto 1965 — debitamente vidimata dall'ufficio delle imposte di consumo presso il quale detta denuncia è stata presentata;

e) dichiarazione, con la quale il legale rappresentante dell'ente o cantina beneficiaria del contributo, attesti sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 4.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, ricevute le domande e previa attestazione che il quantitativo di uva o mosto dichiarato da ciascun ente o cantina corrisponde ai quantitativi di mosto o vino denunciati ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, provvedono a trasmettere le domande medesime e la relativa documentazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, precisando anche gli eventuali danni subiti dai richiedenti a seguito di avversità atmosferiche.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste accertata l'ammissibilità delle domande ai benefici richiesti, provvede ad emanare il decreto di assegnazione e liquidazione del relativo contributo statale.

Qualora l'ente o cantina abbia beneficiato dei prestiti di cui all'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dallo ammontare del contributo previsto dal presente decreto, sarà detratto l'importo del concorso concesso sui prestiti suddetti.

Art. 6.

Nelle regioni a statuto autonomo, qualora provvedimenti regionali prevedano, a carico delle regioni stesse, contributi nelle spese di gestione a favore di cantine sociali e di enti gestori di ammassi volontari di uve e mosti per la vendemmia 1969, il contributo statale di cui al presente decreto verrà corrisposto alle regioni nella misura occorrente ad assicurare ai viticoltori delle regioni medesime benefici uguali a quelli previsti dal presente decreto.

Resta a carico delle regioni il maggiore onere da esse sostenuto, qualora i provvedimenti regionali prevedano un contributo superiore a quello statale previsto dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1970

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1970
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 27

(10101)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nel comune di Casalbordino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera sita nel comune di Casalbordino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Casalbordino (Chieti);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè facente parte della fascia costiera chietina che va da Francavilla al Mare sino a S. Salvo, contiene elementi paesistici e panoramici di grande importanza e morfologicamente omogenei costituiti da colline degradanti sul mare con movimenti di cunei sul mare stesso fino a diventare rocce strapiombanti come a Ortona, Fossacesia e Vasto e rientranti come a S. Salvo, Casalbordino e Francavilla, formante il tutto una quinta di preparazione alla visione della maestosità della Maiella che domina, con il suo massiccio, tutta la costa; la continuità della costa ha una corrispondenza con i movimenti sinuosi delle colline sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale, come

l'abbazia di Fossacesia, la cittadina di S. Vito Chietino, il porticciolo di Ortona e il centro storico di Francavilla;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Casalbordino (Chieti) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal confine comunale con Torino di Sangro, ad una distanza di ml. 400 dalla battigia, fino al confine con Vasto, seguendo sempre lo stesso andamento planimetrico. Dal vincolo si intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo eventuale ampliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Casalbordino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 lella legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 giugno 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Chieti

Oggi, 3 luglio 1968, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di ampliamento del vincolo paesistico nella zona collinare di Francavilla e Fossacesia e proposta di vincolo lungo la fascia costiera adriatica della provincia di Chieti per i comuni di Ortona, S. Vito, Rocca S. Giovanni, Casalbordino, Torino di Sangro, Vasto e S. Salvo.

(*Omissis*).

Nel corso della discussione preliminare si accerta che la commissione è favorevole all'apposizione del vincolo paesistico sulla zona costiera dei comuni di Ortona, S. Vito, Rocca San Giovanni, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, S. Salvo e all'ampliamento del vincolo stesso nei comuni di Francavilla e Fossacesia.

(*Omissis*).

Comune di CASALBORDINO.

La limitazione parte dal confine comunale con Torino di Sangro ad una distanza di ml. 400 dalla battigia per continuare fino al confine con Vasto con lo stesso andamento planimetrico.

(*Omissis*).

(10063)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro urbano e zona circostante nel comune di Chiusi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 dicembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il centro urbano e zona circostante nel comune di Chiusi;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Chiusi;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Chiusi, del sig. Giancarlo Bologna, del signor Falco Accame, del sig. Boris De Silvestris, dei coltivatori diretti di Chiusi e dell'Associazione pro-loco di Chiusi, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprendente il centro urbano e la zona circostante, in cui si includono centri focali come Dolciano, La Marcianella, Montevenere e le aree archeologiche delle tombe etrusche e quella intorno al lago, costituisce un complesso assolutamente unitario di grande valore paesistico sia per la conformazione orografica del terreno che per la particolare attrattiva della visione panoramica che si gode dall'alto ed anche dalle strade statali numeri 71 e 326 e dall'Autostrada del Sole A 1;

Decreta:

La zona, costituita dal centro urbano ed area circostante, sita nel territorio del comune di Chiusi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal bivio di Querce al Pino in linea retta fino al podere S. Ermino, sulla strada Chiusi-Cetona, si segue detta strada fino all'intersezione con la strada vicinale del podere S. Giovanni. Da tale punto, in linea retta fino al podere Coluzzo e da questo sempre in linea retta, fino al podere Palazzolo. Da tale podere si segue la strada vicinale del podere Boncio fino a quota 255, all'intersezione col fosso di Montelungo si segue detto fosso fino all'incrocio con la linea ferroviaria a quota 255. Proseguendo lungo la linea ferroviaria fino all'incrocio con la curva di livello 251, si segue poi tale curva, fino ad incontrare il confine di provincia con Perugia. Proseguendo

poi lungo detto confine, circondando il lago fino ad incontrare la strada che porta alla fattoria Bologna, si segue tale strada fino all'incrocio con la linea ferroviaria. Seguendo la linea ferroviaria fino all'incrocio con il fosso Gragnano. Proseguendo lungo il fosso fino ad incontrare la strada vicinale dei Renacci. Si prosegue per tale strada fino all'incrocio con la strada Montallese-Chiusi, seguendo quest'ultima fino a m. 200 dall'incrocio con la strada Chiusi-Querce al Pino. Proseguendo poi con una linea parallela a questa fino all'altezza del podere il Peraio e da qui, in linea retta, fino al bivio di Querce al Pino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Chiusi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 14 del mese di dicembre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 10, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena) via di Città, 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) CHIUSI - Proposta di vincolo del centro urbano e zona circostante.

(*Omissis*).

Il presidente, dopo aver accolto il parere favorevole del sindaco di Chiusi, prega gli altri membri della commissione di voler esprimere il loro parere, tutti si dichiarano concordi con l'istituzione del vincolo, in quanto la zona oggetto di proposta di vincolo rimane così delimitata:

Dal bivio di Querce al Pino in linea retta fino al podere S. Ermino, sulla strada Chiusi-Cetona, si segue detta strada fino all'intersezione con la strada vicinale del podere S. Giovanni. Da tale punto, in linea retta fino al podere Coluzzo e da questo sempre in linea retta, fino al podere Palazzolo. Da tale podere si segue la strada vicinale del podere Boncio fino a quota 255, all'intersezione col fosso di Montelungo si segue detto fosso fino all'incrocio con la linea ferroviaria a quota 255. Proseguendo lungo la linea ferroviaria fino all'incrocio con la curva di livello 251, si segue poi tale curva, fino ad incontrare il confine di provincia con Perugia. Proseguendo poi lungo detto confine, circondando il lago fino a incontrare la strada che porta alla fattoria Bologna, si segue tale strada fino all'incrocio con la linea ferroviaria. Seguendo la linea ferroviaria fino allo incrocio con il fosso Gragnano. Proseguendo lungo il fosso fino ad incontrare la strada vicinale dei Renacci. Si prosegue per tale strada fino all'incrocio con la strada Montallese-Chiusi, seguendo quest'ultima fino a m. 200 dall'incrocio con la strada Chiusi-Querce al Pino. Proseguendo poi con una linea parallela a questa fino all'altezza del podere il Peraio e da qui, in linea retta, fino al bivio di Querce al Pino.

(10064)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Pistoia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pistoia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 giugno 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante la villa Montebono sita nella frazione Barile nel comune di Pistoia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pistoia;

Vista l'opposizione presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sig. Alberto Porciani, che si dichiara respinta;

Vista l'opportunità di accogliere l'opposizione presentata dal sindaco di Pistoia, tendente ad ottenere la esclusione dal vincolo della parte dell'area in questione sita a nord della ferrovia Pistoia-Viareggio, in considerazione del suo scarso interesse paesaggistico;

Vista la facoltà di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge sopracitata;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con il suo parco, il giardino e l'area ad esso retrostante e prospiciente, costituisce un elemento di primaria importanza nonchè un quadro naturale di grande suggestività nel paesaggio collinare e pedecollinare della valle pistoiese, formando inoltre, per l'insieme degli altri edifici, oltre la villa Montebono, di grande pregio (come la villa Carega con il suo giardino), un complesso di cose immobili di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona circostante la villa Montebono sita nel territorio del comune di Pistoia, frazione Barile, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Confine comunale fra Pistoia e Serravalle Pistoiese dal punto in cui tale confine incontra la ferrovia Pistoia-Montecatini, fino a dove esso taglia la strada che proviene da villa Gatteschi quota 130, quota 164 (località Collina) si segue quindi detta strada fino al piccolo agglomerato colonico di Bargi, si prosegue tagliando l'autostrada Firenze-Mare; poi per casa Baldi

si va verso S. Pantaleo da cui la strada prosegue fino a incontrare di nuovo la ferrovia Pistoia-Montecatini, che segna il confine nord della zona tutelata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Pistoia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pistoia

Il giorno 19 giugno 1968, nei locali dell'amministrazione provinciale di Pistoia si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

PISTOIA - Proposta di tutela di una zona intorno alla villa di Montebono.

(*Omissis*).

Tenuto presente quanto sopra e messa ai voti la proposta di tutela, essa viene approvata in quanto la commissione ritiene che « la villa di Montebono con il suo parco, il giardino e la zona ad essa retrostante e prospiciente sono meritevoli di tutela come elementi di primaria importanza nel paesaggio collinare e pedecollinare della valle pistoiese, ed anche perchè nella zona tutelata, quale risulta dalla allegata cartina, oltre la villa di Montebono esistono altri edifici, di pregio, come la villa Carega con il suo giardino, e le colline che degradano verso la pianura formano con tali edifici un insieme di elementi paesistici aventi valore estetico e tradizionale ».

La proposta di tutela è approvata all'unanimità dai commissari e dal sindaco di Pistoia dott. Gelli.

(*Omissis*).

(10065)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.

Competenza al rilascio di autorizzazioni in materia di importazione temporanea per alcune merci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Visto il decreto ministeriale del 3 settembre 1970 concernente la competenza al rilascio delle autorizzazioni di importazione temporanea per alcune merci nei casi previsti dall'art. 2, punto *C*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale nel senso che l'avocazione non si applica anche nei confronti di quelle merci la cui autorizzazione, attinente agli aspetti tecnico-doganali dell'operazione, è rilasciata dal Ministero delle finanze;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo nella seduta del 17 luglio 1970;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale del 3 settembre 1970, è modificato come segue:

« L'avocazione di cui al precedente articolo non si applica alle merci formanti oggetto di agevolezze di temporanea importazione che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, erano ammesse direttamente dalle dogane, oppure dal Ministero delle finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

(10281)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1970.

Esclusione di alcune specie dall'elenco degli animali nocivi, in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 2 agosto 1967, n. 799;

Vista l'ordinanza in data 13 giugno 1970, con la quale il presidente del comitato provinciale della caccia di Ancona dispone, ai sensi dell'art. 44 del sopracitato testo unico l'esclusione dall'elenco degli animali nocivi della seguente selvaggina: il nibbio, l'astore, lo sparviero, la volpe, la faina e la puzzola;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'ordinanza del presidente del comitato provinciale della caccia di Ancona con la quale vengono esclusi dall'elenco degli animali nocivi, ai sensi dell'art. 4 del sopracitato testo unico, il nibbio, l'astore e lo sparviero, nonchè la volpe, la faina e la puzzola.

Roma, addì 9 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: TORTORA

Comitato provinciale della caccia di Ancona

IL PRESIDENTE

Constatato che alcune specie di animali nocivi sono in via di estinzione e che altre specie sono divenute molto rare;

Ritenuto opportuno doverle escludere dall'elenco degli animali nocivi, di cui all'art. 4 del testo unico della legge sulla caccia;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna e dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ancona;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato provinciale della caccia, nella seduta del 17 marzo 1970;

Visto l'ultimo comma dell'art. 4 del testo unico della legge sulla caccia;

Delibera:

1) di escludere dall'elenco degli animali nocivi di cui al sopracitato art. 4 i seguenti animali:

fra gli uccelli: i nibbi, l'astore e lo sparviero.

2) per effetto di tali disposizioni sono considerati nocivi in tutto il territorio della provincia di Ancona:

fra i mammiferi: la volpe, la faina e la puzzola.

Nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura, sono altresì considerati nocivi la martora, la donnola, i corvi, le cornacchie, la taccola.

Ancona, addì 13 giugno 1970

Il presidente: SANTELLI

(10122)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1970.

Inclusione di alcune specie nell'elenco della selvaggina stanziale protetta, in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista l'ordinanza in data 13 giugno 1970, con la quale il presidente del comitato provinciale della caccia dispone l'inclusione dello scoiattolo e del tasso nell'elenco della selvaggina protetta;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'ordinanza del presidente del comitato provinciale della caccia di Ancona con la quale vengono inclusi nell'elenco della selvaggina stanziale protetta, ai sensi dell'art. 3 del sopracitato testo unico, lo scoiattolo ed il tasso.

Roma, addì 9 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: TORTORA

Comitato provinciale della caccia di Ancona

IL PRESIDENTE

Constatata la necessità di includere nuove specie nell'elenco della selvaggina stanziale protetta;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal laboratorio di zoologia applicata alla caccia e dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ancona;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato provinciale della caccia nella seduta del 17 marzo 1970;

Visto l'art. 3 del testo unico della legge sulla caccia;

Ordina

di includere lo scoiattolo ed il tasso nell'elenco della selvaggina stanziale protetta.

Ancona, addì 13 giugno 1970

Il presidente: SANTELLI

(10121)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1970.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili presentato dal Fondo pensioni per il personale di ruolo della S.I.A.E.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili per lo esercizio 1970 presentato dal fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.);

Considerata la disponibilità, prevista per l'esercizio 1970 in L. 1.113.000.000 (unmiliardocentotredicimilioni);

Rilevato che il suddetto fondo intende investire nello acquisto di un complesso immobiliare unitario lire 1.100.000.000 (unmiliardocentomilioni) di cui L. 650.000.000 (seicentocinquantamilioni) da corrispondere al venditore all'atto dell'acquisto del suddetto complesso e lire 450.000.000 (quattrocentocinquantamilioni) da pagare mediante accollo di mutuo venticinquennale con l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino;

Viste le note del Ministero del tesoro del 20 marzo 1970, n. 118870, e del 1° giugno 1970, n. 125162/131684;

Viste le note del Ministero del bilancio e della programmazione economica del 6 aprile 1970, n. 3/1408, e del 22 giugno 1970, n. 3/2607;

Ritenuto che la richiesta del fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1970 presentato dal Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) recante una spesa, per l'acquisto di un complesso immobiliare unitario, di lire 1.100.000.000 (unmiliardocentomilioni), delle quali lire 650.000.000 (seicentocinquantamilioni) da corrispondere al venditore all'atto dell'acquisto del suddetto complesso e L. 450.000.000 (quattrocentocinquantamilioni) da pagare mediante accollo di mutuo venticinquennale con l'Istituto bancario S. Paolo di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(10327)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Camillo Clivio, console generale onorario delle Filippine a Milano.

(9826)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Vicenza ad istituire un corso per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di tecnici di laboratorio di analisi cliniche.

Con decreto n. 300.10.III.91/9/4450, in data 6 ottobre 1970, del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'ospedale civile di Vicenza è autorizzata ad istituire, presso l'ospedale medesimo, un corso per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di tecnici di laboratorio di analisi cliniche.

(9933)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1970, è stato dichiarato inammissibile il ricorso, datato 10 ottobre 1968, prodotto dal dipendente della società S.I.T.A. Gardelli Novello, avverso il provvedimento di esonero in data 29 giugno 1968, emesso nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 27, lettera *e*) del regolamento allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

(9723)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A/232 del 1° ottobre 1970 relativa ad acquisto di titoli azionari di istituti finanziari esteri.

(9934)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 732-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 732-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Rossi Libero, con sede in Valenza (Alessandria), via S. Salvatore, n. 16.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei sedici analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(9899)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 894-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 894-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Forlani Gian Carlo, con sede in Valenza (Alessandria), via Roma, n. 2.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei nove analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(9901)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Decimomannu

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Decimomannu (Cagliari) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Decimomannu (Cagliari) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 436 del 13 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 298 in data 2 dicembre 1964.

(10246)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di politica economica e finanziaria presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino, è vacante la seconda cattedra di politica economica e finanziaria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10342)

Vacanza delle cattedre raddoppiate di clinica dermosifilopatica e di medicina del lavoro presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, sono vacanti le cattedre raddoppiate di clinica dermosifilopatica e di medicina del lavoro alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10423)

Autorizzazione all'Istituto per ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna, ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna numero 4/717 del 5 settembre 1970, l'Istituto per ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna è autorizzato ad accettare il legato disposto, con generale riserva di usufrutto a favore della nipote Maria Berna, della defunta signora Virginia Rimondini vedova Battaglia.

Forma oggetto della liberalità la nuda proprietà di un fabbricato situato in comune di Bologna, via Franceschini n. 8, valutato L. 23.700.000 (ventitremilionisettecentomilalire) per lo usufrutto e di L. 23.190.000 (ventitremilionicentonovantamilalire) per la nuda proprietà dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna.

(9872)

Autorizzazione all'Istituto regionale per ciechi di Torino ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Torino numero 118/1.14.11. del 26 giugno 1970, l'Istituto regionale per ciechi di Torino è autorizzato ad accettare il legato disposto dalla signora Cogno Dorina vedova Napoli, consistente nella nuda proprietà dell'alloggio di 3 camere più servizi, sito in Lavagna Genova, del valore di L. 7.000.000.

(9873)

Autorizzazione all'Istituto regionale per ciechi di Torino ad accettare un'eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Torino numero 5871/2.14.11 del 23 giugno 1970, l'Istituto regionale per ciechi di Torino è autorizzato ad accettare con beneficio di inventario l'eredità (costituita da immobili del valore di lire 7.000.000) disposta dalla signora Paolina Pera.

(9874)

Autorizzazione all'Istituto per ciechi di Milano ad accettare un'eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Milano numero 14572/S del 19 giugno 1970, l'Istituto per ciechi di Milano è autorizzato ad accettare l'eredità della somma di lire 5.281.270 della signora Carrara Ada deceduta in Cesano Boscone il 22 luglio 1968.

(9875)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Francesco Sansone, nato a Laurenzana (Potenza) il 22 giugno 1903 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze agrarie conseguito presso l'Università di Napoli il 30 luglio 1925.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9876)

Il dott. Luciano Codignola nato a Genova il 21 giugno 1920 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Genova il 31 luglio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9877)

Il dott. Bruno Fano, nato a Trieste il 4 ottobre 1919 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Firenze il 13 giugno 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9878)

La dottoressa Maria Antonia Meloni, nata a Romano di Lombardia (Bergamo) l'11 giugno 1929 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Pavia il 18 luglio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9879)

La dottoressa Gaetanina Majorino, nata a Bologna il 29 gennaio 1902 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze fisiche e naturali conseguito presso l'Università di Bologna il 31 maggio 1923.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9880)

Smarrimento di certificati sostitutivi del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Daniel Edo Awani, nato a Warri (Nigeria) il 10 dicembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di architetto rilasciatogli dalla Università di Roma in data 1 febbraio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(9886)

La dottoressa Rita Arezzi, nata a Canicattini Bagni (Siracusa) il 24 gennaio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Catania in data 19 giugno 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(9887)

Il dott. Vincenzo Alvisi, nato a Napoli il 25 gennaio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 13 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(9888)

Il dott. Gregorio D'Inzillo, nato a Calanna (Reggio Calabria) il 20 settembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 6 ottobre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(9889)

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Virgilio Pandolfi, nato a Urbino il 31 dicembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisorio all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Urbino in data 23 gennaio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

(9890)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1970, registro n. 85 Pubblica istruzione, foglio n. 18, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Cesare Di Nunno avverso il mancato conferimento della nomina per l'insegnamento di esercitazioni marinaresche presso l'istituto tecnico nautico di Ortona nell'anno scolastico 1966-67.

(9748)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1970, registro n. 74 Pubblica istruzione, foglio n. 151, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Errico Villanacci avverso la decisione in data 29 luglio 1964 adottata dalla commissione dei ricorsi funzionante presso il provveditorato agli studi di Benevento.

(9747)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vallada Agordina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di Vallada Agordina (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.022.687, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10276)

Autorizzazione al comune di Laiatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di Laiatico (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.115.426, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10270)

Autorizzazione al comune di Monchio delle Corti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di Monchio delle Corti (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.444.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10271)

Autorizzazione al comune di Martano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Martano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.151.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10272)

Autorizzazione al comune di Orciano Pisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di Orciano Pisano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.212.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10273)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di S. Lorenzo del Vallo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.030.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10274)

Autorizzazione al comune di S. Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di S. Cosmo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.719.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10275)

Autorizzazione al comune di Vecchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di Vecchiano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.567.792, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10277)

Autorizzazione al comune di Mogorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di Mogorella (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10313)

Autorizzazione al comune di Nughedu S. Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di Nughedu S. Vittoria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10314)

Autorizzazione al comune di Nurachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di Nurachi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10315)

Autorizzazione al comune di Tortoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Tortoli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10391)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di Torre Annunziata (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.077.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10392)

Autorizzazione al comune di Ussana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Ussana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10393)

Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970, il comune di Verghereto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10394)

Autorizzazione al comune di Vaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970, il comune di Vaglia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10395)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 27 ottobre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,83	622,70	622,75	622,70	622,75	622,25	622,75	622,70	622,83	622,75
Dollaro canadese	610,20	611 —	611,25	611,05	609,40	610,21	610,75	611,05	610,20	610,15
Franco svizzero	143,91	143,90	143,93	143,83	143,95	143,90	143,085	143,83	143,91	143,95
Corona danese .	83,05	83,04	83,08	83,04	83 —	83,05	83,03	83,04	83,05	83,05
Corona norvegese .	87,19	87,18	87,15	87,155	87,15	87,20	87,16	87,155	87,19	87,20
Corona svedese .	120,15	120,12	120,22	120,145	120,10	120,19	120,15	120,145	120,15	120,15
Fiorino olandese .	173,11	173,07	173,15	173,08	173 —	173,10	173,085	173,08	173,11	173,10
Franco belga .	12,54	12,545	12,5525	12,546	12,55	12,54	12,547	12,546	12,54	12,55
Franco francese	112,76	112,74	112,78	112,725	112,80	112,75	112,75	112,725	112,76	112,75
Lira sterlina .	1487,60	1487,80	1488,10	1487,65	1487,75	1487,60	1487,70	1487,65	1487,60	1487,90
Marco germanico .	171,49	171,38	171,41	171,355	171,36	171,48	171,355	171,355	171,49	171,36
Scellino austriaco .	24,14	24,13	24,14	24,133	24,10	24,14	24,135	24,133	24,14	24,12
Escudo portoghese	21,77	21,75	21,78	21,765	21,70	21,77	21,77	21,765	21,77	21,73
Peseta spagnola .	8,95	8,95	8,945	8,949	9 —	8,95	8,9505	8,949	8,95	8,95

Media dei titoli del 27 ottobre 1970

Rendita 5 % 1935 .	98,30
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,775
» 5 % (Ricostruzione)	84,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	83,375
» 5 % (Città di Trieste)	83 —
» 5 % (Beni esteri)	81,90
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,275
» 5,50 % » » 1968-83	82,875
» 5,50 % » » 1969-84	88,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1977 .	99,675
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,325
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,60
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	88,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	97,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 ottobre 1970

Dollaro USA .	622,725
Dollaro canadese .	610,90
Franco svizzero	143,84
Corona danese .	83,035
Corona norvegese .	87,157
Corona svedese .	120,147
Fiorino olandese .	173,082
Franco belga	12,546
Franco francese	112,742
Lira sterlina .	1487,675
Marco germanico .	171,355
Scellino austriaco	24,134
Escudo portoghese .	21,767
Peseta spagnola .	8,95

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Nona ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del tesoro novennali 5 per cento di scadenza 1° gennaio 1971.

Si rende noto che il giorno 20 novembre 1970, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona ed ultima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L 5.000.000 e di venti di L 1.000.000 a ciascuna delle diciannove serie (dalla 1ª/1971 alla 19ª/1971) dei buoni del tesoro novennali 5 per cento, di scadenza 1° gennaio 1971, emessi in base alla legge 27 giugno 1961, n. 543 ed al decreto ministeriale 12 dicembre 1961.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 17 ottobre 1970

(10341)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Brisighella

Con decreto in data 2 ottobre 1970, n. 1912, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno di Ha. 0.27.10, riportata a catasto del comune di Brisighella al foglio 2, mapp 93-*b*.

(9753)

Lunghezza minima dei « barbi » e « cavedani » nelle acque interne della provincia di Pesaro e Urbino

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 3 ottobre 1970, è stato disposto che fino a nuova disposizione nelle acque interne della provincia di Pesaro e Urbino, sono vietate la pesca, la detenzione, il commercio e lo smercio nei pubblici esercizi delle specie ittiche denominate « barbo » (barbus plebeuis L.) e « Cavedano » (squalius cavedanus Bp.), che non abbiano raggiunta la lunghezza minima di centimetri sedici.

(9818)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1970 al 31 luglio 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1264/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	8,905
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	5,505
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	6,048
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	3,427
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	4,654
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	4,654
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	3,388
11.01 F	Farina di riso	4,511
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	8,905
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1)	5,505
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	6,048
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1)	3,427
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (5)	5,475

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (1)	4,654
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (1)	3,388
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	4,511
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	4,178
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	6,162
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,0 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	8,635
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	7,016
11.02 B IV a)	Avena spuntata	3,427
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	5,376
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	3,427
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (2)	4,178
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	6,162
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	10,794
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	3,427
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati	5,000
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,961
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	5,505
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	3,427
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	3,575
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	6,162
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,961
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,0 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	8,905
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11,02 E III (a)	5,505
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	6,720
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	5,376
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	3,427
11.02 E V	Fiocchi di granturco	3,575
11.02 E VI	Fiocchi di riso	4,341
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	4,178
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,510
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,876
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	10,753
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	8,035

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,607
11.07 A II b)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,178
11.07 B	Malto torrefatto	8,365
11.08 A I	Amido di granturco	0,541
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	3,197
11.08 A IV	Fecola di patate	0,541
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	0,541
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso (N × 6,25)	5,812
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso (N × 6,25)	0,672
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	0,706
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	0,541
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	0,706
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	0,541
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,195
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,195
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,195
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,195
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,195

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.

(4) Tale prodotto, di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I, beneficia, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione alla esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

(5) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:
- che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron;
- che ottengono almeno il 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.

(8878)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1970 al 10 settembre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1761/70 e n. 1805/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 .	3,947
	(b) altro	4,062
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,326 (b)
	— Per le esportazioni verso le zone IV e V (c)	8,383 (b)
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,568 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,672 (b)
	— Per le esportazioni verso le zone IV e V (c)	8,928 (b)
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,060 (b)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	4,821 (b)
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	10,138 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	5,169 (b)
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	10,868 (b)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = L. 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54, del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10 .	2
più di 10 e fino al 15 .	4
più di 15 e fino al 20 .	6
più di 20 e fino al 30 .	15
più di 30 e fino al 40 .	30
più di 40 . .	100

(*c*) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(9594)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1970 al 31 luglio 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 699/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), esportati verso i Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
01.05		Volatili vivi da cortile:	
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »:	
		I. per le esportazioni a destinazione:	
		- di Paesi terzi europei ad eccezione dell'U.R.S.S.	0,0250 (per unità)
		- dei Paesi terzi non europei rivieraschi del Mediterraneo	0,0250 (per unità)
		- dei territori e possedimenti dei Paesi terzi europei, rivieraschi del Mediterraneo	0,0250 (per unità)
		II. per le esportazioni a destinazione dei Paesi terzi non indicati al punto I	0,0350 (per unità)
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:	
		A. volatili interi:	
		I. galli, galline e polli:	
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	0,1425
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	0,1625
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	0,1725
		II. anatre:	
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	0,1400
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	0,1696
	24	IV. tacchini	0,1430
	27	V. faraone	0,1936
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	31	I. disossate	0,2960
		II. non disossate:	
		a. metà o quarti:	
	34	1. di galli, galline e polli	0,1725
	37	2. di anatre	0,1696
	44	4. di tacchini	0,1430
	47	5. di faraone	0,1936
	51	b. ali intere, anche senza la punta .	0,0987
	64	d. petti e pezzi di petti di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	0,1774
	77	e. cosce e pezzi di cosce di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	0,1559
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:	
	04	B. altri (diversi dai fegati grassi di oca o di anatra)	0,1746
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
		B. altre:	
		I. di volatili:	
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (1)	0,3795
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più, ma meno di 57 % di carni di volatili (1)	0,2277

(1) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione. Il peso delle pelle è preso in considerazione solo a concorrenza del rapporto naturale fra questo e il peso della carne.

(9148)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1970 al 31 luglio 1970 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine)

Periodo dal 1° maggio 1970 al 10 maggio 1970

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo (in lire italiane per 100 kg)	
della Tariffa	della Statistica		Prelievo	Supplemento prelievo
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:		
	04	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	4.555	zero
	07	b. non nominati	5.356	zero
02.01-A-III-a		Carni commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	6.965	zero
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	10.796	zero
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	8.497	zero
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	11.283	zero
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	6.060	zero
	091 094	6. altre	11.283	zero
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	4.458 (*b*) (1)	zero
	124	2. zampe; code	1.254 (*b*) (1)	zero
	127	3. rognoni	14.627 (*b*) (1)	zero
	131	4. fegati	16.855 (*b*) (2)	zero
	134	5. cuori; lingue; polmoni	8.358 (*b*) (1)	zero
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	12.258 (*b*) (1)	zero
	141	7. altre	12.258 (*b*) (1)	zero
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	2.925	zero
	04	II. secco o affumicato	6.826	zero
	07	B. grasso di maiale	3.900	zero
02.06-B		Carni o frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	13.930	zero
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	21.592	zero
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	16.995	zero
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	22.567	zero
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	12.119	zero
	21	6. altre	22.567	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo (in lire italiane per 100 kg) Prelievo	Supplemento prelievo
02.06-B (segue)		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	23.263	zero
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	39.283	zero
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	30.925	zero
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	38.865	zero
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	20.199	zero
	44	6. altre	39.283	zero
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	4.458	zero
	51	b. zampe; code	1.254	zero
	54	c. rognoni	14.627	zero
	57	d. fegati	16.855	zero
	61	e. cuori; lingue; polmoni	8.358	zero
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	12.258	zero
	67	g. altre	12.258	zero
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a)	5.572 (*b*) (3)	zero
	04	II. altri	5.572	zero
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	25.141 (*b*) (4)	zero
		B. altri (c):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	41.935	zero
	08	II. altri	28.892	zero
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	08	II. altre	25.110 (*b*) (5)	zero
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		1. 80% o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:		
		aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti:		
	26	alfa. prosciutti	45.509	zero
	28	beta. altri	45.509	zero
	31	bb. spalle, anche in parti	37.678	zero
	34	cc. altre	26.051	zero
	37	2. 40% o più e meno di 80% di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	21.788	zero
	41	3. meno di 40% di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	13.433	zero

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) da (1) a (5) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del: (1) 15,2 %, (2) 16,4 %, (3) 3 %, (4) 24 %, (5) 25 % sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

Periodo dall'11 maggio 1970 al 31 luglio 1970

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo (in lire italiane per 100 kg) Prelievo	Supplemento prelievo
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:		
	04	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta . .	9.110	zero
	07	b. non nominati	10.712	zero
02.01-A-III-a		Carni commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	13.930	zero
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati . .	21.592	zero
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	16.995	zero
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	22.567	zero
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	12.119	zero
	091 094	6. altre	22.567	zero
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	4.458 (*b*) (1)	zero
	124	2. zampe; code	1.254 (*b*) (1)	zero
	127	3. rognoni	14.627 (*b*) (1)	zero
	131	4. fegati	16.855 (*b*) (2)	zero
	134	5. cuori; lingue; polmoni	8.358 (*b*) (1)	zero
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto insieme	12.258 (*b*) (1)	zero
	141	7. altre	12.258 (*b*) (1)	zero
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . .	5.851	zero
	04	II. secco o affumicato	6.826	zero
	07	B. grasso di maiale	3.900	zero
02.06-B		Carni o frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	13.930	zero
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	21.592	zero
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	16.995	zero
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	22.567	zero
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	12.119	zero
	21	6. altre	22.567	zero
		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	23.263	zero
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	39.283	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo (in lire italiane per 100 kg) Prelievo	Supplemento prelievo
02.06-B (segue)	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	30.925	zero
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	38.865	zero
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	20.199	zero
	44	6. altre	39.283	zero
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	4.458	zero
	51	b. zampe; code	1.254	zero
	54	c. rognoni	14.627	zero
	57	d. fegati	16.855	zero
	61	e. cuori; lingue; polmoni	8.358	zero
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	12.258	zero
	67	g. altre	12.258	zero
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a)	5.572 (*b*) (3)	zero
	04	II. altri	5.572	zero
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	25.141 (*b*) (4)	zero
		B. altri (c):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	41.935	zero
	08	II. altri	28.892	zero
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	08	II. altre	25.110 (*b*) (5)	zero
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		1. 80% o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:		
		aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti:		
	26	alfa. prosciutti	45.509	zero
	28	beta. altri	45.509	zero
	31	bb. spalle, anche in parti	37.678	zero
	34	cc. altre	26.051	zero
	37	2. 40% o più e meno di 80% di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	21.788	zero
	41	3. meno di 40% di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	13.433	zero

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) Da (1) a (5). L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del: (1) 15,2 %, (2) 16,4 %, (3) 3 %, (4) 24 %, (5) 25 % sul valore in dogana della merce.
(c) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(9027)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1969 al 31 ottobre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 590/69, n. 810/69, n. 983/69, n. 1178/69, n. 1528/69, n. 1715/69 e n. 1929/69, ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)				
		dal 1°-4-69 al 30-4-69	dal 1°-5-69 al 31-7-69	dal 1°-8-69 al 31-8-69	dal 1°-9-69 al 30-9-69	dal 1°-10-69 al 31-10-69
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:					
	D. altri zuccheri e sciroppi:					
	I. sciroppo di saccarosio	0,1353	0,1295	0,1330	0,1528	0,1447
	II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto)	0,1353	0,1295	0,1330	0,1528	0,1447
	III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio	0,1353	0,1295	0,1330	0,1528	0,1447
	IV. non nominati:					
	ex a. zuccheri, escluso il sorbosio	0,1353	0,1295	0,1330	0,1528	0,1447
	b. sciroppi	0,1353	0,1295	0,1330	0,1528	0,1447
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale					
	F. zuccheri e melassi, caramellati:					
	ex I. zuccheri della voce 17.01	0,1353	0,1295	0,1330	0,1528	0,1447
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vanilina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:					
	C. altri:					
	I. zuccheri	0,1353	0,1295	0,1330	0,1528	0,1447
	II. sciroppi	0,1353	0,1295	0,1330	0,1528	0,1447

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.
Il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 10 del Regolamento C.E.E. n. 839/68, modificato dal Regolamento C.E.E. n. 447/69.

(8493)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Antrona

Con decreto 17 giugno 1970, n. 68, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Antrona (Novara), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25, mappale 932, di mq. 420 ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 febbraio 1969, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9822)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Mantova

Con decreto 22 maggio 1970, n. 969, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mantova segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappali 74 (mq. 200), 75 (mq. 160), 76 (mq. 310), 77 (mq. 180), della superficie complessiva di mq. 850 ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 agosto 1967, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9823)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Diano Marina

Con decreto 10 luglio 1970, n. 162, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Diano Marina (Imperia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappale 706 di mq. 6200 ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 dicembre 1967, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Imperia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9824)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Stilo

Con decreto 17 giugno 1970, n. 92, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Stilaro, in località Nipitino del comune di Stilo (Reggio Calabria), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 35, mappale 154 ½, della superficie di mq. 9200 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 9 gennaio 1964, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9825)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità è attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego preso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordi-

namento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato Ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera, di cui al successivo art. 4, nella quale intendono sostenere la prova orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) nozioni fondamentali di chimica generale o di chimica inorganica o di chimica organica;

2) nozioni fondamentali di chimica analitica, qualitativa e quantitativa.

B) *Prove pratiche*:

1) analisi qualitativa:

ricerca degli acidi e delle basi in un miscuglio inorganico. Il numero complessivo degli acidi e delle basi non deve essere superiore a sei. Sono esclusi i metalli rari;

2) analisi quantitativa:

determinazione volumetrica o ponderale di un solo costituente di un sale inorganico solubile in acqua.

C) *Prova orale*:

cultura generale chimica e gli argomenti della prova scritta di chimica analitica e delle prove pratiche;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità;

traduzione a vista di un brano riguardante un metodo di analisi da una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese e tedesco, a scelta del candidato.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono

colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306; dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo od incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sara assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina a vice esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1970
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 177

(10085)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico in prova nella carriera esecutiva nell'osservatorio astronomico di Pino Torinese

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per due posti di tecnico in prova nella carriera esecutiva (ex coeff. 157) nell'osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino).

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola postelementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25 per cento del totale dei punti. Gli esami consistono in una prova orale ed in una prova pratica di officina con il seguente programma:

a) prova orale: matematica, geometria ed elementi di algebra (programma di licenza media); disegno geometrico e tecnico;

b) prova pratica: costruzione di un oggetto assegnato con l'ausilio del macchinario in dotazione all'osservatorio (piallatrice, sega elettrica, fresatrice).

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno sei decimi per superare la prova orale e la votazione di almeno sette decimi per superare la prova pratica.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova orale e quello riportato nella prova pratica.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è

richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo in detti corpi;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV) entro il termine perentorio di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove stesse devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate dall'art. 8 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito, devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400;

f) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica all'impiego ed è esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'amministrazione qualora si renda necessario;

g) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 5.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 400 da un medico militare comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orali e pratiche; la graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono le riserve di posti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1968

p. *Il Ministro*: ROSATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1970
Registro n. 85, *foglio n.* 193

(10135)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di geologia e paleontologia dell'Università di Torino.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di geologia e paleontologia dell'Università di Torino si svolgeranno presso l'Istituto di geologia e paleontologia dell'Università di Torino, con inizio il giorno 9 novembre p. v., alle ore 9.

(10586)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per esami ad un posto nella qualifica di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », riservato a laureati in chimica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto n. 00/35364 del 3 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1970, al registro n. 8, Monopoli, foglio n. 185, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 24 luglio 1970, col quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto nella qualifica di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in chimica;

Atteso l'esiguo numero di aspiranti che hanno chiesto di partecipare al concorso di cui sopra nei termini fissati dal bando e ritenuta pertanto l'opportunità, nell'interesse dell'amministrazione, di riaprire i termini per la presentazione delle domande al concorso stesso, al fine di consentire una migliore e più adeguata selezione attraverso una più vasta partecipazione di concorrenti;

Decreta:

Art. 1.

I termini per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso di cui alle premesse, sono riaperti per un periodo di trenta giorni a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

I requisiti per l'ammissione al predetto concorso dovranno essere posseduti, dai nuovi aspiranti, alla data di scadenza del nuovo termine utile per la presentazione delle domande fissato dal precedente art. 1.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso entro i termini stabiliti dal succitato decreto n. 00/35364 del 3 giugno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1970
Registro n. 12 *Monopoli, foglio n.* 9

(10108)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente di fisica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica, dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1969, registro n. 32 Difesa, foglio n. 97, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti d'assistente di fisica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente di fisica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1969, registro n. 32 Difesa, foglio n. 97, è costituita come appresso:

Presidente:

Comin gen. B. A. Egidio, comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica, direttore degli studi.

Membri:

Imbò prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di fisica terrestre dell'Università di Napoli;

Carrelli prof. Antonio, direttore dell'istituto di fisica sperimentale dell'Università di Napoli;

Cennamo prof. Francesco, ordinario di fisica dell'Accademia aeronautica;

Giordano Orsini prof. Paolo, ordinario di chimica della Accademia aeronautica.

Segretario:

Badolati dott. Roberto, consigliere di 2ª classe.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1970

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1970
Registro n. 49, foglio n. 168

(10109)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4356 del 30 settembre 1968, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara;

Visto il proprio decreto n. 4931/2.0.2 in data 18 novembre 1969, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso suddetto;

Visto il decreto n. 4932 in data 18 novembre 1969, con cui, tenendo conto delle preferenze espresse sono state assegnate le sedi alle vincitrici del concorso stesso;

Considerato che, a seguito della rinuncia delle aventi diritto, alcune condotte sono rimaste ancora vacanti e che occorre, pertanto, provvedere alla assegnazione delle stesse alle concorrenti classificatesi successivamente nella graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Alle sottoelencate ostetriche sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Gigante Maria: Alanno;
2) Marchesani Mimma: Popoli;
3) Valeri Assunta: Torre dei Passeri;
4) Sette Giuseppina: Serramonacesca;
5) Bertocchi Elisa: Roccamorice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia, esso sarà anche affisso all'albo di questo ufficio e della prefettura di Pescara.

Pescara, addì 7 ottobre 1970

Il medico provinciale: FRANCO

(10137)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 19 settembre 1969, n. 2983, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover nominare la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta;

Viste le designazioni dell'ordine dei medici della provincia di Ferrara, comunicate con nota n. 1087/AA del 5 maggio 1970;

Viste le segnalazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Ferrara;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate, sulla terna proposta dal Consiglio direttivo del collegio professionale delle ostetriche;

Considerato che ha ottenuto il maggior numero di segnalazioni l'ostetrica Lucilla Arrighi, ostetrica condotta di Migliarino;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1968, è costituita come segue:

Presidente:

D'Angelo dott. Pasquale, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Miglio dott. Carlo, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Ferrara;

Barca dott. Giuseppe B., medico provinciale di 1ª classe, titolare dell'ufficio del medico provinciale di Mantova;

Meo prof. Raffaele, libero docente di ostetricia presso la cattedra di ostetricia e ginecologia dell'Università di Ferrara;

Giannelli prof. Aldo, primario ostetrico-ginecologico dello ospedale civile di Copparo;

Arrighi Lucilla, ostetrica condotta di Migliarino.

Segretario:

Martino dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede a Ferrara e le prove di esame non potranno aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 15 ottobre 1970

Il medico provinciale: BONIFACI

(10308)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.